



TRIBUNALE di PALMI

Oggetto: Integrazioni al decreto n. 932 U. del 7 maggio 2020 contenente *Disposizioni organizzative per la c.d. fase due dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.L. 8 aprile 2020 n. 23, dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 e dalle ulteriori modifiche di cui al D.L. 30 aprile 2020 n. 28).*

Il Presidente

Visto il proprio decreto n. 932 U. del 7 maggio 2020, con il quale sono state adottate le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, ritenute necessarie per la c.d. fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, meglio indicato in oggetto;

Visto il successivo decreto n. 962/20 U. dell'11 maggio 2020 con il quale, sulla scorta della relazione redatta dal Responsabile per la Protezione e Prevenzione (RSPP) all'esito del sopralluogo effettuato nei due plessi del Tribunale di Palmi in data 7 maggio 2020, sono state date nuove disposizioni organizzative particolarmente finalizzate al rispetto del distanziamento tra le postazioni di lavoro dei dipendenti, all'approvvigionamento dei DPI e alla disinfezione/igienizzazione quotidiana dei luoghi di lavoro;

Considerato che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, all'uopo interpellato dal Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, con nota del 22 maggio 2020 ha fornito informazioni più che rassicuranti in ordine all'andamento dell'infezione da COVID-19 nella Provincia di Reggio Calabria, essendosi ridotti i casi positivi a poche o nulle unità giornaliere, di talché vi sono – allo stato – i presupposti per ampliare, a decorrere dal prossimo mese di giugno, il novero degli affari giudiziari da trattare;

Ritenuto:

- che non potendosi affatto escludere – come si legge nella citata nota del 22 maggio 2020 – un peggioramento della situazione “*a causa degli effetti delle ulteriori aperture delle attività e della liberalizzazione degli spostamenti*”, **appare tuttavia necessario mantenere ferme tutte le misure organizzative già adottate al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;**
- che, conseguentemente, con riferimento all'attività giudiziaria, mentre si

confermano le disposizioni di cui al decreto n. 932 U. del 7 maggio 2020 relative agli affari civili (integrato per quanto riguarda il settore delle esecuzioni immobiliari dalle specifiche disposizioni di cui al provvedimento in data 25 maggio 2020, che si allega al presente per farne parte integrante) e agli affari penali relativi alla fase Gip/Gup, nonché a quelli di competenza della Corte di Assise, invece **per il settore dibattimentale può essere ampliato il novero dei processi da trattare, potendosi aggiungere a quelli già elencati nel decreto organizzativo più volte richiamato i processi di prima udienza; inoltre possono riprendere le udienze tenute dai giudici onorari per la trattazione dei procedimenti monocratici nei limiti specificati in dispositivo;**

- che in conseguenza di tale ampliamento dell'attività giudiziaria che comporterà un inevitabile incremento dei servizi indifferibili da svolgere in presenza da parte del personale amministrativo, per cui la legge prevede ancora il lavoro agile, **per il corrente mese di giugno** il Dirigente amministrativo, su indicazione della scrivente, ha già disposto che **i presidi minimi giornalieri saranno costituiti dal 75% del personale in servizio**

Sentito il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e **d'intesa** con il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria;

DISPONE

ad integrazione delle misure organizzative di cui ai decreti n. 932 U. del 7 maggio 2020 e n. 962 U. dell'11 maggio 2020, da intendersi qui interamente richiamati e trascritti, e fatti salvi eventuali nuovi provvedimenti che si dovessero rendere necessari nel prosieguo in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica, **dispone con effetto immediato** quanto segue.

- 1. Per quanto riguarda il settore penale dibattimentale saranno trattati dai giudici togati**, in aggiunta ai processi già elencati nel decreto n. 932 U. testé citato, **anche i processi di prima udienza**, quale che sia il reato che ne costituisce oggetto.
- 2. A decorrere dal 10 giugno 2020 riprenderanno le udienze penali tenute dai giudici onorari.**
3. I giudici onorari potranno trattare solo i processi fissati per la discussione e quelli che prevedano la partecipazione delle sole parti necessarie e non richiedono l'esame di testimoni (ad esempio, patteggiamenti, processi per i quali si è concluso il periodo di messa alla prova o nei quali l'udienza è fissata per la valutazione del programma di messa alla prova, ecc.).
4. Per quanto riguarda il settore delle esecuzioni immobiliari, si rinvia al provvedimento in data 25 maggio 2020 emesso dai giudici addetti al settore, che viene allegato al presente decreto per farne parte integrante.
- 5. A decorrere dal giorno 8 giugno 2020** l'attività di formazione dei tirocinanti in corso presso questo Tribunale ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito

con modificazioni dalla legge n. 98/2013 e successivamente integrato dal decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, potrà riprendere con la frequentazione diretta dei magistrati affidatari, da parte dei tirocinanti, e con i locali destinati ad attività giudiziaria; sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione del tirocinio secondo modalità compatibili con le prescrizioni di legge e amministrative vigenti in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, informandone la scrivente.


Si comunichi con urgenza:

- a tutti i Magistrati dell'Ufficio;
- al Dirigente Amministrativo;
- al Procuratore della Repubblica di Palmi;
- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri;
- al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- Alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: settima-emergenzacovid@cosmag.it, e al Ministero della Giustizia secondo le istruzioni contenute nella circolare ministeriale 5 maggio 2020 prot. 6/5/2020 n. 918 E.

Palmi, 1 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale
Concettina Epifanio





TRIBUNALE DI PALMI

SEZIONE CIVILE

Esecuzioni immobiliari

Oggetto: Misure di carattere organizzativo - Provvedimento n. 4

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, sentito il Presidente di Sezione,

visto l'insediamento della dott.ssa Marta Caineri avvenuto il 19 maggio u.s. e preso atto del Decreto Prot. Num. 1028/2020 emanato dalla Presidente del Tribunale in ordine all'avvicendamento sul ruolo delle Esecuzioni Immobiliari,

ritenuta l'opportunità di assumere ogni determinazione di carattere organizzativo in accordo con la dott.ssa Caineri,

letto l'art. 83 del Decreto legge n. 18 del 17/3/2020 recante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*",

viste le disposizioni organizzative dettate ai sensi dei commi 6 e 7 della citata disposizione con Decreto n. 932/20 del 7/5/2020 dal Presidente del Tribunale di Palmi,

1) Con riferimento alla celebrazione delle udienze

DISPONE

che in tutte le ipotesi in cui, a seguito della disamina del fascicolo, **l'incombente previsto** sia ritenuto compatibile con la **trattazione dell'udienza** secondo le modalità previste ai sensi dell'**art. 83 comma 7 lett. h)**, si provvederà dando corso all'adozione dei consequenziali provvedimenti, secondo la scansione declinata nel testo del Protocollo redatto unitamente al C.O.A. di Palmi per lo svolgimento delle udienze civili ed in accordo con Linee Guida Distrettuali emanate dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, dovendosi invece differire a data successiva al 31/7/2020 la trattazione delle Procedure nelle quali sia prevista, ovvero motivatamente richiesta, la comparizione personale delle parti, nonché quella del perito incaricato per rendere chiarimenti.

2) Con riferimento ai compiti demandati agli Ausiliari del Giudice dell'Esecuzione Immobiliare

DISPONE

che a far data **dal 1° luglio p.v.**, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie dettate a tutela della salute ai fini della prevenzione del rischio di diffusione del contagio Covid-19, immutata rispetto all'attualità la valutazione del rischio di nuova diffusione del contagio, **si dia corso alla ripresa di tutte le attività che presuppongono l'accesso ai beni staggiti**, demandate ai custodi ed ai periti incaricati dall'Ufficio.

RILEVA

che nelle more della sospensione dell'attività giudiziaria ordinaria che si è protratta dal 9 marzo all'11 maggio uu.ss., al fine di organizzare l'avvio della vendita telematica asincrona, unica modalità ritenuta compatibile con un'effettiva riduzione del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, sono state redatte dal Personale della Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, anche mediante il supporto dei Professionisti Delegati e dell'IVG, importanti attività di carattere ricognitivo del ruolo, che hanno consentito di individuare le procedure da assegnare a ciascuna società incaricata alla gestione delle vendite giudiziarie, in accordo con il criterio di rotazione temperata indicato dal CSM, che questo Ufficio ha inteso recepire.

3) Con riferimento allo svolgimento delle udienze delegate per la discussione e l'approvazione del progetto di riparto:

Considerato che il Professionista Delegato ha mandato anche in ordine alla fase distributiva, ai fini della redazione e della discussione del progetto di distribuzione, ritenuto opportuno, nelle predette ipotesi procedersi ad una trattazione che assicuri il rispetto delle misure di distanziamento sociale e di contenimento del rischio di contagio,

DISPONE

che la delegata udienza si svolga secondo le modalità previste dalla lettera h, dell'art. 83 comma ed a tal fine,

INVITA

il Professionista Delegato a procedere alla trasmissione della bozza del progetto di riparto, con contestuale fissazione dell'udienza di discussione e approvazione dinanzi a

sé, 30 giorni prima della data ritenuta compatibile con la celere definizione della procedura;

AUTORIZZA

il Delegato ad assegnare alle parti termine di 10 giorni dalla comunicazione della bozza per formulare eventuali osservazioni, onerandolo di trasmettere nei successivi 5 giorni il progetto definitivo, che tenga conto delle osservazioni ricevute.

Le parti avranno quindi termine fino a 7 giorni prima dell'udienza delegata per la trasmissione di note contenenti eventuali osservazioni al progetto, onerando i difensori dello scambio tramite PEC.

Nell'ipotesi di osservazioni al progetto definitivo, il delegato rimetterà gli atti della Procedura al Giudice, il quale fisserà dinanzi a sé l'udienza ai sensi dell'art. 512 cpc per sentire le contestazioni dei creditori ed adottare i provvedimenti di competenza.

Precisa che il termine per la formulazione di osservazioni non è perentorio, sicché un deposito tardivo non determinerà decadenza della parte, ma imporrà al delegato di verificare che le altre parti abbiano avuto cognizione del contenuto delle medesime disponendo, nell'eventualità in cui ciò si renda necessario, un breve rinvio che garantisca il rispetto del contraddittorio.

AVVISA

che l'omesso deposito di osservazioni sarà valutato alla stregua di approvazione del progetto di riparto,

INVITA

i creditori assegnatari non dissenzienti ad indicare tramite pec, entro lo stesso termine previsto per le osservazioni, le coordinate bancarie presso cui effettuare i bonifici delle somme assegnate, avvisandoli che in mancanza verranno emessi assegni circolari intestati come da progetto di riparto, depositati dal Delegato nella competente Cancelleria del Tribunale di Palmi, presso la quale dovranno essere ritirati dai creditori.

DISPONE

- che alla data fissata per l'udienza cartolare di discussione della bozza del progetto di riparto, sarà redatto dal Delegato (senza recarsi in Tribunale) apposito provvedimento, dando in esso atto:

- a) della fissazione dell'udienza cartolare di discussione della bozza e dell'esito delle relative comunicazioni alle parti via PEC;

- b) dell'emissione del provvedimento Organizzativo n. 4 pubblicato sul Sito del tribunale di Palmi, che ne regola le modalità di svolgimento;
- c) dell'eventuale trasmissione di osservazioni delle parti sul contenuto della bozza e dell'esito delle stesse a seguito della disamina;
- che al termine dell'udienza delegata il provvedimento così redatto sarà trasmesso dal Professionista alle parti tramite PEC, con caricamento di tutti gli atti e delle relative ricevute nel fascicolo telematico, mediante un unico deposito contenente i relativi allegati specificatamente nominati.

4) Con riferimento alla sospensione delle procedure esecutive a termine dell'art. 54-ter del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 che testualmente stabilisce "al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia"

RILEVA

che è stata altresì compiuta dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, con il supporto dei Professionisti Delegati e dell'IVG, un'ulteriore attività di ricognizione delle Procedure Esecutive soggette a sospensione, in quanto aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Sentita la Cancelleria, ritenuta l'opportunità di evitare che il personale attualmente operante in presidio, sia costretto a governare un ingente flusso di istanze di sospensione,

DISPONE

di provvedere in autonomia alla predetta sospensione, secondo la lista predisposta dalla Cancelleria.

Solo laddove entro il 30 giugno p.v., non sia ancora intervenuto il provvedimento giudiziale di sospensione, il **Custode nominato, effettuate le verifiche del caso**, dovrà segnalare con apposita istanza depositata nel fascicolo telematico, la sussistenza dei presupposti per provvedersi.

Si dispensano i custodi dalle comunicazioni relative alla carenza dei presupposti per la sospensione.

In caso di più lotti, uno solo dei quali adibito ad abitazione principale del debitore, la sospensione interesserà gli atti dell'esecuzione limitatamente al lotto relativo all'immobile abitato, sicché non si darà luogo né alla vendita né ad alcuna attività di accesso al bene da parte di terzi.

La sospensione legalmente prevista, impedendo l'adozione di qualsivoglia atto della procedura esecutiva, produrrà affetti anche nei confronti dell'aggiudicatario che non abbia ancora provveduto al versamento del **saldo del prezzo**.

La sospensione si applicherà anche ai **ratei della conversione**, ritenuti inesigibili nelle more del semestre.

La sospensione non interesserà invece le procedure che versino già in fase distributiva, atteso che a seguito del trasferimento del bene immobile ad altro proprietario, l'esecuzione proseguirà sul prezzo versato dall'aggiudicatario.

In ordine al prosieguo dell'Esecuzione allo spirare del termine di cui all'art. 54-ter, considerato che è allo studio un emendamento della disposizione, l'Ufficio riserva ogni ulteriore provvedimento di carattere organizzativo.

Ritenuta l'opportunità di dare tempestiva esecuzione al presente provvedimento di carattere organizzativo, tenuto conto dell'elevato numero delle procedure esecutive complessivamente pendenti (oltre 700) che rende eccessivamente onerosa, in considerazione delle condizioni di presidio in cui attualmente presta servizio il Personale della Cancelleria, l'individuazione di quelle delegate (in ordine di diverse centinaia),

DISPONE

che la Cancelleria comunichi tramite Posta Elettronica Certificata il presente provvedimento a tutti i Professionisti Delegati e all'IVG;

ONERA

quindi ciascun Delegato ovvero l'IVG di versare il presente provvedimento nel fascicolo telematico, previa notifica ai creditori tramite PEC e deposito del relativo avviso in ciascuno dei fascicoli telematici che sia stato loro delegato;

Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Tribunale Palmi, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Palmi ed ai Notai delegati alle vendite che operano nel competente distretto, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, al Consiglio

dell'Ordine degli Architetti ed al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi di Reggio Calabria.

Ne dispone, inoltre, l'affissione nella bacheca della Cancelleria, nonché la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Palmi.

Palmi, 25/5/2020

Si comunichi per ordine dei Giudici delle Esecuzioni Immobiliari

dott.ssa Viviana Alessandra Piccione

dott.ssa Marta Caineri